Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE
E DELLA QUALITA'
SAQ XI

Decreto n. 8997 del 16/04/2012

Invito alla presentazione dei progetti CAMPAGNA 2012/2013. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto ministeriale n 4123 del 22 luglio 2010.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n.3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE
E DELLA QUALITA'
SAQ XI

Visto il Decreto Ministeriale 4123 del 22 luglio 2010 relativo a "OCM Vino – Modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi – Campagne 2010-2011 e seguenti" e successive modifiche;

Ritenuta la necessità di individuare le modalità operative e procedurali per dare corretta attuazione al decreto ministeriale 22 luglio 2010 citato;

D E C R E T A

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 citato in premessa.

Art. 2
(Presentazione dei progetti)

1. I progetti relativi alla campagna 2012/2013, a valere sui fondi quota nazionale dovranno pervenire, **pena l'esclusione**, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 11 giugno 2012 al seguente indirizzo:

   Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA – Organismo pagatore
   Via Palestro n.81

00185 ROMA

Copia della domanda e della documentazione deve pervenire entro la stessa scadenza al seguente indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità
Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità - SAQ XI , I piano, Stanza 45
Via XX Settembre n.20 – 00185 ROMA

2. I progetti relativi alla campagna 2012/2013, a valere sui fondi quota regionale dovranno pervenire, **pena l'esclusione**, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 11 giugno 2012 ai seguenti indirizzi:

Agea – Organismo pagatore
Via Palestro n.81
00185 ROMA

Le Regioni e le Province autonome pubblicheranno l'elenco degli uffici competenti alla ricezione dei progetti.

Copia della domanda e della documentazione deve pervenire entro la stessa scadenza al seguente indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità
Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità – Promozione e Valorizzazione dell'agroalimentare – SAQ XI , I piano, Stanza 45.

Via XX Settembre n.20 – 00185 ROMA

3. Qualora il termine di presentazione delle domande di partecipazione cada in giorno festivo, la scadenza si intende spostata al primo giorno feriale immediatamente successivo.

4. La proposta può essere presentata a mano o inviata tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata. Anche in questi ultimi casi il plico dovrà comunque pervenire al Ministero entro il termine di scadenza. La data di presentazione a mano delle offerte è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Ufficio SAQ XI , I piano, Stanza 45, sul plico e/o sulla ricevuta. **Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente**.

5. La proposta dovrà pervenire, **pena l'esclusione**, in un plico chiuso sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura:

   *"**NON APRIRE – CONTIENE LA PROPOSTA PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI – REGOLAMENTO (CE) N. 1234/07 DEL CONSIGLIO E SUCCESSIVE MODIFICHE – ANNUALITA' 2012/2013**"*.

   N.B. Dovrà inoltre essere specificato all'esterno del medesimo plico se il progetto è a valere sulla quota nazionale, regionale e se si tratta di un progetto multi regionale.

   Il plico dovrà essere corredato da una nota contenente gli elementi identificativi del progetto (se nazionale, regionale o multiregionale, l'importo totale del progetto, i Paesi in cui si realizzeranno le azioni, le azioni che si intendono realizzare, ecc.) secondo il modello Allegato M al presente decreto. Le stesse informazioni devono essere contenute in un apposto file in formato Excel (.xls) su CD/DVD.

6. Nel plico devono essere inserite due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi, recanti l'intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura:

   Busta n. 1: documentazione finanziaria e amministrativa;
   Busta n. 2: proposta tecnica.

   La **busta n. 1** (documentazione finanziaria e amministrativa) dovrà contenere la documentazione di cui al successivo art. 4, comma 1, lettere A) e B), del presente Decreto.

La **busta n. 2** (proposta tecnica) dovrà contenere gli elementi di cui al successivo art. 4, comma 1, lettera C), del presente Decreto.

7. Al fine di dare adeguata pubblicità ai progetti presentati a valere sia sui fondi nazionali che regionali, gli stessi saranno pubblicati sul sito internet del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali entro il 25 luglio 2012.

Art. 3
(Termini di presentazione e valutazione)

1. Per la campagna 2012/2013 i progetti sono presentati con le stesse modalità di cui all'articolo 2, entro l' 11 giugno 2012. Le procedure istruttorie sono effettuate rispettando la seguente tempistica:
   - Il Ministero e le Regioni esaminano i progetti entro il 15 luglio 2012;
   - Entro la medesima data del 15 luglio 2012 le Regioni fanno pervenire al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l'elenco dei progetti ammissibili per le azioni riferite all'anno finanziario comunitario successivo corredati da un' apposita scheda descrittiva, al fine di evitare duplicazioni di interventi.
   - Il Ministero invia all'Organismo Pagatore Agea la lista completa dei progetti entro il 20 luglio 2012, comprensiva di quelli eventualmente rimodulati ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 22 luglio 2010 .
   - Entro la medesima data (20 luglio 2012) il Ministero e le Regioni comunicano ai soggetti proponenti gli esiti definitivi dell'esame dei progetti da parte dei competenti Comitati di valutazione.

- A decorrere da tale data e, comunque, non oltre il 20 settembre 2012 i beneficiari presentano all'organismo pagatore Agea uno schema di contratto corredato della documentazione richiesta di cui al successivo articolo nonché della garanzia di buona esecuzione.
- L'organismo pagatore Agea esamina la documentazione pervenuta nei 20 giorni successivi la presentazione della stessa e stipula con i beneficiari appositi contratti sulla base del modello allegato C al presente decreto entro il 10 ottobre 2012.

2. Le Regioni che emanano propri bandi devono conformare i tempi delle procedure di presentazione delle domande e di istruttoria in modo tale da trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità Ufficio SAQ XI - l'elenco dei progetti presentati e di quelli ammissibili a beneficiare degli aiuti entro e non oltre il 15 luglio 2012.

Art. 4
(Documentazione)

1. La proposta presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 2, è costituita dalla seguente documentazione:

A) <u>DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA</u>

1) Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito, garante che il Proponente ha la capacità economica e finanziaria corrispondente alla dimensione del programma, con esclusione di qualsiasi riserva o postilla. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato E;
2) Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito attestante che l'organismo di esecuzione, qualora già selezionato, dispone dei mezzi finanziari necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato F e dovrà essere presentata nel caso che la scelta

dell'organismo di esecuzione sia stata effettuata anteriormente alla presentazione del progetto;

3) Dichiarazione finanziaria per gli ultimi tre anni attestante l'effettività del volume di produzione e di affari del Proponente (fatturati e dichiarazioni IVA). Qualora il Proponente operi in regime di esenzione dovrà produrre copia dei bilanci approvati o della rendicontazione annuale, relativi ai 3 anni precedenti. Se il Proponente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

B) <u>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</u>

1) Apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organizzazione proponente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura recante stato di vigenza e dicitura antimafia (da produrre secondo lo schema di cui all'allegato G al presente decreto, corredata di fotocopia firmata (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;

2) Dichiarazione del legale rappresentante, redatta, ai sensi del disposto di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all'allegato H al presente decreto;

3) Delibera del Consiglio di Amministrazione o altro organo di gestione equivalente in originale o in copia redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che autorizza il legale rappresentante, alla presentazione della proposta;

4) Statuto del Proponente in copia redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
5) Copia del presente invito e dei relativi allegati firmati in ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante.

C) <u>DOCUMENTAZIONE TECNICA</u>

1) **La domanda di partecipazione** deve essere redatta secondo la struttura e la numerazione indicata nel modello, di cui all'Allegato A al presente decreto.

   Alla domanda dovrà anche essere allegata la documentazione attestante che il beneficiario proponente sia rappresentativo del settore di intervento.

   Detta documentazione dovrà contenere i principali dati relativi all'organismo, quali il numero degli aderenti, la quota percentuale della o delle sue produzioni in rapporto alla o alle produzioni – ottenute a livello nazionale – ed ogni altro utile elemento che sia di ausilio nella valutazione della sua rilevanza a livello nazionale o regionale.

   La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il costo complessivo delle azioni, esposto al netto dell'IVA e di qualunque onere aggiuntivo.

2) **Scheda di identificazione del progetto**: da compilare secondo il modello di cui all'allegato B al presente decreto.

3) **Relazione dettagliata delle attività e dei costi:** tale relazione, necessaria al fine di una completa valutazione del progetto anche sotto il profilo della economicità, deve contenere gli elementi di congruità tra azioni programmate e costi unitari previsti, che dimostrino l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo e consentano una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte.

2. Le proposte non corredate delle informazioni e della documentazione descritta nel presente articolo, o corredate da documentazione non conforme o incompleta saranno escluse.

3. Gli Allegati A e B dovranno essere trasmessi in originale.

4. L'Allegato A dovrà essere inviato anche su CD/DVD in formato PDF.

5. La documentazione di cui ai punti A), B) e C) dovrà essere inviata in copia, debitamente siglata in ogni pagina.

Art. 5
(Scelta del/dei soggetto/i attuatore/i)

1. Qualora il beneficiario non attui direttamente le azioni, sceglie uno o più soggetti attuatori tra quelli indicati all'articolo 4 del DM 22 luglio 2010. In tal caso, il beneficiario proponente fornisce una dettagliata relazione illustrativa sulla procedura di selezione adottata, anche con riguardo alla coerenza tra obiettivi del programma e caratteristiche dell'organismo responsabile dell'attuazione. In particolare il beneficiario provvederà all'affidamento dell'incarico, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque ditte, corredata da analisi dettagliata dei costi, individuati sulla base di indagine di mercato. La scelta dell'organismo di attuazione potrà essere determinata anche da fattori non esclusivamente economici, ad esempio, la migliore articolazione del progetto promozionale rispetto alle altre proposte o una maggiore efficacia dei mezzi, che si prevede di impiegare per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo stesso organismo proponente. Tali considerazioni dovranno essere debitamente motivate nella relazione.

2. Il beneficiario dovrà fornire una dichiarazione attestante che l'Organismo di esecuzione selezionato dispone dei mezzi tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, di cui all'allegato D al presente decreto.

3. La scelta dell'Organismo di esecuzione potrà avvenire successivamente all'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente ma, comunque, prima del termine previsto per la sottoscrizione del contratto.
4. Prima della stipula del contratto dovrà essere prodotta la documentazione comprovante che l'affidamento delle attività dell'organismo di attuazione, sia stato disposto in conformità a quanto previsto dal presente decreto, producendo altresì dovranno essere prodotte le lettere di invito ed i relativi preventivi (la corrispondenza dovrà riportare la data e l'ora di presentazione).
5. Per l'organismo di attuazione prescelto dovrà essere prodotta la certificazione di cui ai punti 2 e 3 paragrafo A) e i punti 1 e 2 del paragrafo B) del precedente art. 4 "Documentazione", nonché la documentazione attestante che lo stesso disponga dei mezzi finanziari e tecnici necessari per garantire l'esecuzione efficace delle azioni di competenza.
6. Tutte le fasi del progetto, eseguite dall'organismo di attuazione prescelto, essere monitorate dal proponente che deve esercitare un adeguato controllo sulle attività eseguite dal terzo.
7. Il beneficiario, in presenza di determinate condizioni, può affidare all'organismo di attuazione solo una parte delle azioni previste dal progetto e realizzare direttamente le altre attività ove in possesso dei requisiti previsti. In tal caso, il beneficiario fornirà la documentazione attestante la realizzazione in proprio di azioni di informazioni e promozione in Paesi terzi.

Art. 6

(Valutazione delle proposte)

1. Le autorità competenti verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nei regolamenti e nei decreti richiamati in premessa e quelli individuati nel presente decreto e, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma del regolamento attuativo, ammettono modifiche al progetto presentato ed effettuano comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e ad Agea.

2. Le autorità competenti verificano, altresì, che il progetto contenga gli elementi richiesti dal decreto ministeriale 22 luglio 2010. La mancanza di tali requisiti rappresenta causa di esclusione del progetto.
3. In seguito alla valutazione della documentazione descritta nel precedente articolo 4, i Comitati di valutazione procederanno alla preselezione delle proposte ed alla assegnazione di un punteggio secondo i criteri di cui al successivo articolo **7**.
4. I Comitati effettueranno la valutazione dei costi delle azioni, indicati al netto dei costi di agenzia anche avvalendosi del confronto con i costi di mercato, per servizi omogenei. In caso di scostamenti rilevanti, i Comitati potranno richiedere all'organismo proponente dettagliata documentazione in merito ai preventivi atti a giustificarli.

Art. 7

(Criteri di priorità)

1. I progetti a valere sui fondi quota nazionale saranno valutati tenendo conto dei sotto indicati criteri secondo il seguente ordine:

   A1) progetti presentati da associazioni temporanee di impresa costituite da un minimo di tre imprese di cui almeno una classificabile come media impresa ed altre classificabili come micro o piccole imprese;

   A2) progetti multi regionali

   A3) progetti presentati da beneficiari i cui requisiti soggettivi sono superiori a quelli prescritti dal decreto;

   A4) progetti presentati da beneficiari che chiedono un contributo inferiore almeno del 5% rispetto a quello massimo concedibile del 50%, in ordine decrescente di intensità % della riduzione;

2. Le Regioni e Provincie autonome individuano, se del caso, con proprio provvedimento, criteri di priorità, diversi rispetto a quelli indicati al precedente comma **1**, validi per i progetti presentati a valere sui fondi regionali.

3. Non accedono ai criteri di priorità i soggetti che, in una delle due annualità precedenti, abbiano rinunciato al contributo. A tal fine, Agea produrrà un elenco delle ditte rinunciatarie nelle campagne precedenti.

Art.8

(Elenco dei Paesi e delle macro aree)

1. Ai fini di una coerente attuazione della misura sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese. L'elenco dei singoli Paesi e delle aree equiparabili sono riportate nell'allegato I al presente decreto, che potrà essere integrato con successivo decreto dirigenziale.

Art. 9

(Materiale informativo)

1. I beneficiari proponenti che abbiano conseguito l'approvazione finale del programma da parte dell'autorità competente, dovranno, prima della divulgazione, inoltrare tutto il materiale informativo e promozionale al Ministero – Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità - Promozione e Valorizzazione dell'agroalimentare – SAQ XI - Via XX Settembre n.20 – 00185 ROMA, al fine di ottenere il nullaosta alla divulgazione dei messaggi promozionali e/o informativi e consentire all'Organismo Pagatore l'espletamento delle attività di competenza ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa. Nella nota di trasmissione dovrà essere specificato se il beneficiario usufruisce o meno del contributo integrativo del 30%.

Art. 10

(Logo/messaggio comune)

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 22 luglio 2010, con apposito provvedimento direttoriale da emanarsi entro il 15 maggio 2012, è individuato, d'intesa con il Comitato per la strategia ed il coordinamento della misura previsto all'articolo 10 del citato DM 22 luglio 2010, un logo/messaggio comune identificativo delle azioni promozionali ammesse a contributo, nonché i criteri e le modalità per l'utilizzo di tale logo/messaggio comune.

Art. 11

(Identificazione delle azioni ammissibili)

1. Ai fini di una corretta individuazione delle sub-azioni che possono essere inserire in un progetto, si riporta, di seguito, l'articolazione delle azioni di cui all'articolo 7 del DM 22 luglio 2010 citato in premessa. Sono, comunque, escluse le iniziative aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita del prodotto:

   a) la promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento citato nella premessa, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione; rientrano in tale categoria**:**
      - la pubblicità e azioni di comunicazione;
      - azioni di pubbliche relazioni
      - produzione di materiale informativo
      - annunci di prodotto, POS, house organ
      - degustazione e presentazione del prodotto, materiali da banco e da esposizione;

   b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita (grande distribuzione, ristorazione dei paesi terzi, HORECA ecc); rientrano in tale categoria
   - degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner;
   - promozione sui punti di vendita della GDO e degli specializzati:
   - expertise consulenza di marketing, fino ad un massimo del 3 % del totale delle azioni progettuali al netto delle spese generali e degli altri oneri previsti;

d) altri strumenti di comunicazione:
   - creazione siti internet, nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni, o in lingua inglese, in cui vengono descritte le qualità del prodotto e la zona di provenienza dello stesso
   - realizzazione di opuscoli, pieghevoli o altro materiale informativo
   - incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le aziende partecipanti ai progetti;

2. Gli incontri con gli operatori e/o giornalisti (***incoming***) sono ammessi solo qualora l'importo dell'azione non superi il 10% del budget complessivo del progetto, al netto delle spese generali e degli altri oneri previsti, e, comunque, non comporti una spesa eccedente i 100.000,00 euro complessivi. L'azione è ammessa a condizione che venga realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere a), b) e c) e che sia adeguatamente motivata la sinergia con la strategia globale del progetto.

Art. 12

(Stipula del contratto)

1. L'elenco dei progetti selezionati e dei relativi organismi proponenti ed attuatori sarà sottoposta all'autorità competente che, dopo le valutazioni di competenza, formalizzerà con

apposita decisione l'elenco dei progetti approvati secondo quanto stabilito all'articolo 9 del DM 22 luglio 2010.

2. I relativi contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto-tipo, di cui all'allegato C al presente decreto, saranno stipulati tra l' Organismo Pagatore AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – quale Organismo pagatore – ed i beneficiari entro il giorno 10 ottobre 2012.

Art. 13

(Controlli)

1. Le diverse fasi di attuazione del progetto saranno sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e controlli tecnici (*in itinere ed ex post)* effettuati da Organismo Pagatore AGEA

Art. 14

(Spese non ammesse)

1. Non sono rendicontabili le spese del personale che, pur ricoprendo cariche negli organi direttivi o facendo parte del personale dell'organismo proponente, appartiene a qualunque titolo alla struttura dell'organismo di attuazione e/o svolge attività di consulenza o incarichi per l'organismo di attuazione.
2. Non sono eleggibili al finanziamento tutte le spese sostenute prima della data di stipula del contratto, comprese quelle di progettazione nonché le spese relative all'acquisto del prodotto. Unicamente per le azioni di sampling e di degustazione, le spese per l'acquisto del prodotto, al netto delle spese di trasporto e di sdoganamento comunque sempre eleggibili, sono

ammesse nel limite massimo del 5% dei costi puri del progetto, e purchè non comportino una spesa eccedente i 50.000 euro complessivi.

Art. 15

(Erogazione del finanziamento)

1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, tutte le spese connesse al progetto devono risultare da apposita contabilità analitica, e dai movimenti registrati su un apposito conto corrente bancario, appositamente acceso, intestato all'Organismo proponente, del quale dovrà essere trasmesso ad Organismo Pagatore AGEA estratto mensile.
2. Concluse le iniziative previste dal contratto, l'Organismo proponente presenta ad Organismo Pagatore AGEA la relazione annuale a corredo dell'istanza di pagamento e della documentazione delle spese sostenute.
3. Copia di detta relazione, nella quale devono essere, tra l'altro indicati i risultati conseguiti, deve essere inviata anche al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
4. Le spese sostenute per la realizzazione delle azioni dovranno essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro contributo imposta o tassa, non essendo previsti rimborsi per tali oneri con eccezione dei versamenti per oneri sociali.
5. Per quanto non espressamente specificato nel presente decreto bisognerà far riferimento al disposto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Art. 16

(Pubblicazione e informazioni)

1. Ogni eventuale richiesta di chiarimenti e/o di informazioni, dovranno pervenire solo per iscritto, esclusivamente all'Ufficio SAQ XI – Promozione e valorizzazione dell'agroalimentare: fax 06/46653145, entro e non oltre 7 giorni antecedenti alla scadenza prevista per la presentazione

dei programmi. Le risposte a tali chiarimenti saranno inviate fino al quinto giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle stesse e saranno pubblicate nella sezione "**Gare**" del sito www.politicheagricole.it. Non saranno fornite informazioni per telefono.

2. Il presente sarà pubblicato alla sezione "**Gare**" del sito internet http://www.politicheagricole.it e l'avviso dello stesso invito verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (G.U.R.I.) per la pubblicazione

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Giuseppe Serino